



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI
IMPIANTI E APPARECCHIATURE
CHE POSSONO COMPORTARE
L'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE
A CAMPI ELETTROMAGNETICI CON
FREQUENZE COMPRESSE TRA
0 HZ E 300 GHZ**

INDICE

- 1. AMBITO DI APPLICAZIONE**
- 2. FINALITÀ E OBIETTIVI**
- 3. CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI**
- 4. ZONIZZAZIONE COMUNALE**
- 5. SITI SENSIBILI**
- 6. PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE RETI**
- 7. PIANO COMUNALE DELLE INSTALLAZIONI DEGLI IMPIANTI**
- 8. IMPIANTI ESISTENTI IN AREE SENSIBILI, AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE**
- 9. PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI**
- 10. FUNZIONI DI VIGILANZA, MONITORAGGIO E PARTECIPAZIONE**
- 11. INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE**
- 12. SANZIONI**
- 13. DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**
- 14. RINVIO DINAMICO**

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, il presente Regolamento, si applica agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione con potenza superiore a 20 Watt.

Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 recante la Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento. gli apparati afferenti alla Difesa nazionale, Servizi di emergenza tecnica e sanitaria, Pubblica sicurezza e agli apparecchi e dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo per i quali restano ferme le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 della Legge 36 del 22/02/2001

2. FINALITÀ E OBIETTIVI

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz sul territorio del Comune di Valeggio sul Mincio e fornire gli indirizzi, i criteri e la disciplina di riferimento per assicurare il corretto insediamento urbanistico, territoriale ed ambientale degli apparati, minimizzando contestualmente l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Il presente Regolamento persegue pertanto le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico, territoriale e ambientale degli impianti;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- c) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
- d) promuovere interventi di riqualificazione delle aree ritenute non idonee ai sensi dei successivi art. 4 e 5, anche mediante interventi di rilocalizzazione degli impianti;
- e) favorire l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione, favorendo ove possibile la riduzione del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico stabiliti dalle vigenti normative;
- f) minimizzare i fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
- g) tutelare i beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico.

3. CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, i soggetti interessati ad installare e/o mantenere gli impianti oggetto del presente Regolamento, dovranno proporre la migliore soluzione tecnologica disponibile allo stato dell'arte, tecnicamente ed economicamente applicabile, che minimizzi l'esposizione dell'uomo ai campi elettromagnetici e gli effetti sulle componenti ambientali.

Per le installazioni di cui trattasi, non essendo le medesime soggette a divieti generalizzati in relazione alla loro localizzazione, a parità di condizioni espositive e fatto salvo il principio di minimizzazione, dovranno essere preferiti, ambiti territoriali già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio indirizzando, ove possibile, i gestori della telefonia cellulare a localizzare le installazioni all'interno delle aree produttive o comunque in zone interessate dalla presenza di impianti tecnologici già preesistenti (tralici, torri piezometriche, impianti di depurazione, ecc.). Sono altresì da preferire le seguenti ulteriori ubicazioni:

- a) in maniera prioritaria aree di proprietà dell'Amministrazione comunale: l'assegnazione di aree, manufatti e terreni di proprietà di Valeggio sul Mincio avviene a titolo oneroso;
- b) aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni di tutela paesaggistica ed ambientale, salvo che non sia acquisito il parere favorevole degli organi competenti;
- c) infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.), tecnologiche, aree produttive;

- d) aree di rispetto cimiteriale;
- e) aree adibite a cave esistenti e/o dismesse.

Le aree di cui sopra dovranno essere già servite da viabilità, al fine di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio della postazione.

Può essere consentita la localizzazione degli impianti in altre aree solo nel caso in cui sia dimostrato che tutte le precedenti localizzazioni risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, comunque nel rispetto delle aree sensibili così come indicate all'art. 5 del presente Regolamento.

Sono inoltre da privilegiare, se tecnicamente possibile, e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici:

- f) l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni (cositing) preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio;
- g) l'alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti quali pali per l'illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torri faro, serbatoi idrici, ecc.;
- h) la localizzazione su edifici che risultino essere i più alti tra tutti quelli contigui;
- i) le installazioni interrate degli impianti tecnologici di servizio, compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture già esistenti, al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti.

Nella progettazione degli impianti, sono da applicarsi i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, anche in ambiti non sottoposti a tutela, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli apparati tecnologici e agli accessori, e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si deve tenere conto di tali principi anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Si elencano i seguenti possibili criteri progettuali:

1. limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti;
2. ridurre al minimo scalette e supporti di servizio, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
3. impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei coni di visuale principali;
4. adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici; il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante;
5. adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo e a preservare il paesaggio attraverso l'utilizzo di vegetazione arborea ed arbustiva;
6. adottare opportuni mascheramenti ed integrazioni architettoniche.

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura dai gestori sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici, sia per finalità di mitigazione dell'impatto visivo, estetiche e di decoro. A tal proposito, le compagini arbustive e vegetazionali poste a terra a mitigazione degli impianti dovranno essere oggetto di periodiche manutenzioni, e dovranno essere dotate di idoneo impianto di irrigazione automatico collegato alla rete di distribuzione dell'acqua, con relative spese a carico dei gestori.

4. ZONIZZAZIONE COMUNALE

Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti per legge, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche.

In particolare il Comune, al fine di un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti che minimizzi l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, definisce aree di rispetto dai siti sensibili e loro pertinenze così come di seguito definiti all'art. 5. Tali aree sono riportate in apposite tavole di zonizzazione.

Il Comune può rilasciare autorizzazione in deroga alla Zonizzazione approvato sui singoli beni classificati come siti sensibili che, per attività in essi svolta, richiedano una puntuale copertura radioelettrica.

Non è consentita l'installazione degli impianti su edifici costruiti abusivamente, che non abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

E' stabilito altresì il divieto dell'installazione degli impianti:

- a) nelle aree e negli immobili sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della Parte Terza del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo l'ottenimento del parere favorevole della competente Soprintendenza;
- b) sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi della Parte Seconda del sopra menzionato D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) sugli immobili ubicati nei centri storici e nei nuclei di antica origine, e su quelli aventi particolari caratteristiche storico architettoniche testimoniali.

5. **SITI SENSIBILI**

Per siti sensibili si intendono ospedali e attrezzature sanitarie destinate al pubblico, case di cura, case di riposo, centri di accoglienza, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, oratori, sale parrocchiali, orfanotrofi, ivi comprese le relative pertinenze, parchi, aree per il gioco e lo sport, e spazi adibiti all'infanzia in generale.

In prossimità di tali aree, di cui all'art. 4, è possibile l'installazione di nuovi impianti o modifiche dell'esistente ovvero il rinnovo o conferma contrattuale di impianti comunque esistenti solo nel caso in cui sia dimostrato che tutte le possibili localizzazioni alternative risultino impossibili, inadeguate o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, previo parere del Consiglio Comunale avvalendosi della consulenza di tecnici esperti in materia. In tal caso dovranno comunque essere utilizzate soluzioni tecnologiche che garantiscano la salvaguardia del sito sensibile e la minima esposizione ai campi elettromagnetici per i frequentatori di tali siti. Il gestore dovrà inoltre dimostrare il rispetto dei valori di qualità previsti dalla vigente normativa anche attraverso sistemi di monitoraggio in continuo del campo elettrico ovvero sistemi diretti o indiretti che permettano agli organi di vigilanza la verifica sistematica delle emissioni.

6. **PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE RETI**

Al fine di assicurare e programmare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti oggetto del presente Regolamento nel territorio comunale, i gestori interessati presentano al Settore Ambiente e al Settore Urbanistica del Comune di Valeggio sul Mincio il programma di sviluppo della rete che intendono realizzare. Tale programma dovrà essere preventivamente valutato dalla Giunta Comunale, e in caso di parere favorevole dovrà essere inserito nel Piano comunale relativo all'installazione degli impianti, di cui al successivo art. 7.

Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che informatico:

- a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b) Analisi previsionale delle emissioni elettromagnetiche recante i valori calcolati presso i ricettori tenendo conto del clima elettromagnetico esistente e delle eventuali nuove emissioni già approvate. La relazione dovrà contenere altresì, in scala adeguata, mappe con curve di isolivello del campo elettromagnetico previsto a terra per effetto degli apparati di progetto e mappe con curve di isolivello del campo elettromagnetico previsto a terra per effetto di tutte le sorgenti presenti e di progetto.
- c) I dati cartografici dovranno essere depositati anche in formato digitale vettoriale (dxf o shp).
- d) cartografia in scala 1:10.000 con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione dei nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti;
- e) relazione tecnica che illustri i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio, indicandone anche la posizione in coordinate Gauss-Boaga fuso ovest. Tale relazione dovrà altresì contenere la descrizione di tutti gli accorgimenti che l'operatore intende mettere in atto per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e per un corretto inserimento urbanistico edilizio.

7. **PIANO COMUNALE DELLE INSTALLAZIONI DEGLI IMPIANTI**

Il Piano comunale per la localizzazione degli impianti è lo strumento con il quale l'amministrazione comunale intende definire i modi e le scelte di localizzazione degli impianti stessi, secondo le finalità e gli indirizzi stabiliti dalla normativa statale e regionale in materia.

Il piano avrà quale priorità la salvaguardia della salute pubblica e del territorio, e assicurerà la possibilità che i cittadini partecipino alle procedure di formazione del medesimo attraverso la formulazione di osservazioni durante l'iter di approvazione del piano. Assicurerà, altresì, la possibilità che gli operatori possano offrire servizi anche innovativi ad alta tecnologia, purché sia sempre garantita la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Il Piano comunale delle installazioni degli impianti costituisce parte integrante del Piano degli Interventi secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lett. h), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, recante Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio. Il procedimento di formazione, pertanto, sarà quello di cui all'art. 18 della citata legge regionale n. 11/2004, ovvero adozione da parte del Consiglio Comunale, deposito del piano e periodo per ricevimento osservazioni, esame delle osservazioni e approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale.

Il Piano delle installazioni verrà predisposto dall'Amministrazione comunale, eventualmente avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto – ARPAV, dell'U.L.S.S. e di consulenti esterni di provata esperienza nel settore.

Il Piano potrà contenere indicazioni e programmi per il risanamento o miglioramento delle aree esposte ai campi elettromagnetici anche a seguito di dati di monitoraggio eseguiti dall'organo competente ovvero da altre indagini eseguite dal Comune.

8. IMPIANTI ESISTENTI IN AREE SENSIBILI, AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

Il Comune di Valeggio sul Mincio promuove, ove necessario, azioni di rilocalizzazione e risanamento degli impianti esistenti ai sensi della legge n. 36/2001 e del D.Lgs. n. 259/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni in conformità del D.M. n. 381/1998.

Gli impianti, installati nei siti di cui agli articoli 4 e 5, sono oggetto di delocalizzazione in conformità e con le finalità stabilite nel presente Regolamento, previa individuazione, autorizzazione e attivazione contestuale di altro sito compatibile ai fini di una efficiente erogazione del servizio.

Qualora a seguito di controlli e monitoraggi si rilevi che gli impianti non rispettino e/o superino, con il contributo di una o più sorgenti, gli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003, dal disposto di cui alla legge n. 221/2012, i gestori dovranno provvedere immediatamente alla riduzione a conformità degli impianti, concordando tempi e modi con l'Amministrazione comunale. L'attestazione del rispetto del limite dovrà essere convalidata da ARPAV.

Ogni azione volta al risanamento degli impianti dovrà essere attuata a cura e spese dei titolari degli stessi.

In caso di violazione dei limiti di cui sopra, si applicano le sanzioni di cui al successivo art. 12.

9. PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI

L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

In ogni caso la realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV- "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001 - "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico e paesaggistico.

Nelle more di approvazione del Piano comunale di cui all'art. 7, le autorizzazioni all'installazione degli impianti oggetto del presente Regolamento sono subordinate all'espressione di parere favorevole da parte della Giunta Comunale.

10. FUNZIONI DI VIGILANZA, MONITORAGGIO E PARTECIPAZIONE

L'attività di vigilanza e controllo ambientale in materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, è effettuata dal Settore Ambiente del Comune di Valeggio sul Mincio avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA Veneto nel rispetto delle specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Il Settore Ambiente comunale effettuerà il monitoraggio dei campi elettromagnetici sugli impianti esistenti, finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale, tramite apposito accordo con ARPA Veneto, nonché ricorrendo a tecnici esterni esperti in materia, definendo annualmente un calendario di monitoraggio degli impianti per almeno il 20% del numero totale di impianti presenti nel territorio comunale, comprendendo anche controlli specifici in banda stretta garantendo nell'arco di 5 (cinque) anni il monitoraggio completo di tutti gli impianti.

Sarà tenuto conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione, della vicinanza ad aree sensibili degli impianti e dei programmi annuali di monitoraggio dell'ARPAV.

Il Settore Ambiente provvederà alla formazione ed all'aggiornamento periodico del catasto degli impianti oggetto del presente regolamento.

Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi del personale del Settore Edilizia Privata e della Polizia Municipale.

L'Amministrazione comunale promuove incontri con la cittadinanza per far conoscere i programmi di sviluppo formulati dai vari gestori, e per divulgare gli esiti dei monitoraggi sui valori dei campi elettromagnetici effettuati, utilizzando anche sistemi di comunicazione tramite il sito istituzionale e i social network.

11. INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36. Aderisce altresì a specifiche iniziative ed azioni di informazione e campagne di educazione ambientale, ai sensi della legge n. 349/1986, nonché del D.Lgs. n. 33/2013, per favorire la conoscenza ed il corretto approccio della popolazione con le tecnologie di comunicazione elettronica.

Il Comune si fa anche direttamente promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

A tal proposito potranno essere coinvolti, oltre ai vari settori comunali, la Protezione Civile, i Servizi Educativi e Scolastici, ARPA, AASSLL, Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., Comitati e portatori di interessi diffusi, Società di Telefonia Mobile.

12. SANZIONI

Sono fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e successive modifiche e integrazioni.

Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, qualora applicabili, in caso di inosservanza delle prescrizioni a tutela della salute o dell'ambiente previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36.

13. DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.

L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente Regolamento.

14. RINVIO DINAMICO

Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.